Automobile Club d'Italia
Direzione Territoriale di Genova

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 del 14/05/2025

OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA " ENERGIA ELETTRICA 22" MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DEL LOTTO 7, PER LA REGIONE LIGURIA, E AFFIDO ALLA SOCIETA' A2A Energia Spa CIG B63DD02B12

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell' ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015, ultima revisione del Consiglio Generale del 24/1/2024;

VISTO il Regolamento dell' ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017 e 8 aprile 2019, ultima revisione del Comitato Esecutivo del 23/3/2021;

VISTO il Piano integrato di attività ed organizzazione per gli anni 2025-2027, sez. prevenzione della corruzione, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, del 31 gennaio 2017 e successive modifiche , che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento della DRUAG prot. n. 2225/25 del 14/02/2025 con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16 Febbraio 2025 l'incarico di Direttore Territoriale di Genova;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, ultima revisione del Consiglio Generale del 23/6/2022;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2025 composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente;

VISTA la determinazione n.4034/24 del 04 dicembre 2024 e determinazione n. 4046/25 del 16 gennaio 2025 con la quale il Segretario Generale , sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025 ha stabilito in € **40.000,00** e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.36 del 31/3/2023, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 15 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall' ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 7, DL n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012, (come modificato dall'art.1, comma 151, L n.228/2012, poi dall'art. 1, comma 494, L n.208/2015) che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della L. n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PREMESSO che in data 31 Maggio 2025 sarà in scadenza il contratto concluso per la fornitura di energia elettrica per la Direzione Territoriale di Genova stipulato con AGSM Aim Energia Spa;

VERIFICATO che è attiva la l Convenzione denominata "**Energia Elettrica 22"** e che la Consip Spa ha stipulato l'accordo con la società, aggiudicataria del lotto geografico n. 7 per la Regione Liguria- Sardegna;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi consentendo all'Amministrazione di aderire alla più grande negoziazione di energia elettrica per le PA d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente smaterializzate ed un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

CONSIDERATO che la Società, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Genova, Via Turr 41 alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 della Legge n.94/2012, di conversione, con modificazioni del D.L. n.52/2012;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile del Servizio Amministrazione e Finanza;

VISTI l'art.26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n.388/2000; il D. Lgs. n.36/23; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell' ACI; la Convenzione "Energia elettrica 21" per il lotto n. 7, stipulata tra Consip e ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile;

DETERMINA

– che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "**Energia Elettrica 22"** mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n.7 per la Regione Liguria, **aggiudicato alla società A2A Energia Spa, P.I. 12883420155 sede legale Corso di Porta Vittoria, 4 20122 Milano;**

- di aggiudicare la fornitura di energia elettrica energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi (dal 01/06/2025 al 31/05/2026) alla società A2A Spa Energia **e** di prevedere, come da cig richiesto, la somma di € 8000,00 a valere sul budget di gestione per gli anni 2025 e 2026 nel conto 410723003 di questa Direzione Territoriale ACI;

- di autorizzare il Funzionario Delegato agli adempimenti di rito in merito alla acquisizione della documentazione di perfezionamento della procedura, quali DURC e documento di tracciabilità finanziaria ex L. 138/2010, e al pagamento delle fatture regolarmente emesse, a fronte della regolare fornitura erogata, in favore della società, P.I. e C.F , sede legale Viale Regina Margherita 125 - 00198 - Roma (RM).

Responsabile unico del progetto è il dott. Tommaso Iapoce, Direttore Territoriale Aci Genova. Il Responsabile del Progetto è tenuto, con riferimento al presente affidamento, al rispetto delle prescrizioni in materia di obblighi sulla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i. nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 62/2013 e del codice di comportamento dell'Ente.

Al presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE TERRITORIALE ACI GENOVA
dott. Tommaso Iapoce

Firmato da Tommaso Iapoce il 14-05-2025